



Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 10 del 4 aprile 2016

Modificato con deliberazione del consiglio provinciale n. 11 del 30 giugno 2020

Modificato con deliberazione del consiglio provinciale n. 17 del 8 settembre 2020

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Campo di applicazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio della provincia di Perugia sono disciplinati dalle norme di legge, dallo statuto provinciale e dal presente regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e che non siano disciplinate dalle norme richiamate nel precedente comma, decide il presidente della provincia che convoca e presiede il consiglio provinciale, definendo l'ordine del giorno delle sedute, sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 2. Sede del consiglio provinciale

1. Il consiglio provinciale ha sede nel palazzo della provincia di Perugia, piazza Italia.
2. Il presidente, sentiti i capigruppo consiliari, può stabilire di convocare il consiglio presso la sede di uno dei comuni del territorio provinciale per la trattazione di materie aventi specifico interesse locale.
3. Presso le sedi di cui al comma 2, può essere convocato, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, anche il consiglio provinciale aperto alla partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati, per la trattazione di temi di particolare rilevanza per la collettività amministrata, ai sensi dell'art. 28 dello statuto provinciale.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il consiglio si avvale di una struttura amministrativa dell'ente. La stessa funge da segreteria del consiglio per la consegna, a richiesta dei consiglieri, di atti, documenti e informazioni inerenti il funzionamento del consiglio.

Art. 3. Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri provinciali, eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni del territorio della provincia, entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti.
2. Le modalità di elezione del consiglio provinciale sono stabilite dalla legge dello stato, che definisce anche la sua durata in carica, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica.
3. Il consiglio provinciale rimane in carica due anni. Nella prima seduta, il consiglio verifica la condizione degli eletti, al fine di accertare la insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità dei medesimi, provvedendo alla eventuale sostituzione degli stessi, ove ricorra una delle cause ostative previste dalla legge.
4. La surrogazione deve essere deliberata dal consiglio, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. La predetta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 4. Presidente della provincia

1. Il presidente della provincia, nella sua veste di presidente del consiglio provinciale, esercita tutte le funzioni riconosciute dalle leggi dello stato, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo di cui all'art. 11 del presente regolamento, programma le sedute del consiglio provinciale, formula l'ordine del giorno delle sedute consiliari, garantisce l'adeguata preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli consiglieri riguardante gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed ogni altra questione da sottoporre al consiglio, assicura l'ordine delle sedute e la regolarità delle discussioni.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente della provincia, il consiglio è convocato e presieduto dal vicepresidente, ove nominato e risulta presente, o dal consigliere anziano, cioè dal consigliere che ha riportato, nella elezione, la maggiore cifra elettorale.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi casi particolari disciplinati dal presente regolamento. Il presidente può disporre che alle adunanze del consiglio siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della provincia.

5. Il presidente della provincia è tenuto a riunire il consiglio provinciale, nei casi di cui all'art. 38 del presente regolamento.

6. Il presidente della provincia ha, inoltre, il potere di iniziativa sulle proposte di deliberazioni consiliari di carattere ordinamentale. Tali proposte riguardano, in particolare, le surrogazioni dei consiglieri, la composizione, la nomina, le competenze ed ogni eventuale modifica riguardante le commissioni consiliari di cui al presente regolamento, nonché la nomina dei rispettivi presidenti e vicepresidenti.

TITOLO II COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 5. Convocazione del consiglio dopo l'elezione

1. La prima seduta del consiglio provinciale successiva alle elezioni, è convocata dal presidente della provincia entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro il termine di dieci giorni dalla avvenuta convocazione.

Art 6. Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio provinciale, dopo aver accertato la insussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità degli eletti, convalida la avvenuta elezione, in conformità alle disposizioni del TUEL.

2. Qualora siano state presentate rinunce da parte dei consiglieri proclamati eletti, il consiglio provvede, seduta stante, alla convalida dei surrogati. Essi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori adempimenti del consiglio.

3. Completate le operazioni di convalida, il presidente della provincia presta giuramento di osservare lealmente la costituzione Italiana.

Art. 7. Programma di governo

1. Il presidente della provincia, entro trenta giorni dalla seduta di convalida degli eletti, pre-dispone il programma di governo, contenente le linee programmatiche riguardanti le attività amministrative ed i progetti da realizzare nel corso del mandato istituzionale.

2. Il programma indica le modalità, i tempi, le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.

3. Il programma di governo viene esaminato dalle commissioni consiliari permanenti riunite in seduta congiunta. Le eventuali proposte di modifiche ed integrazioni del programma di governo definite dalle commissioni consiliari permanenti, se accolte dal presidente della provincia, entrano automaticamente a far parte del testo del programma, che verrà sottoposto all'esame del consiglio. In tal caso, al termine della discussione, il consiglio provinciale prende atto, senza votazione, del programma di governo nel testo presentato dal presidente, eventualmente integrato o modificato, sulla scorta degli emendamenti e delle proposte presentate dalle commissioni ed accolte dal presidente stesso.

Art. 8. Competenze del consiglio

1. Il consiglio provinciale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal vigente statuto. Esso:

- a) è dotato di autonomia finanziaria e di potestà regolamentare, in conformità ai principi di legge e dello statuto;
- b) esercita, altresì, autonomia funzionale e organizzativa ed ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali, individuati dall'art. 25 del vigente statuto;
- c) indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;
- d) delibera gli indirizzi di carattere generale ed esercita il controllo politico-amministrativo;
- e) partecipa alla definizione, all'adeguamento del programma di governo ed alla verifica periodica della sua attuazione, così come previsto dall'art. 15 dello statuto;
- f) celebra, durante apposite sedute, le giornate istituite con legge dello stato o per determinazione di organismi internazionali, dedicate all'affermazione dei diritti umani ed alla memoria delle vittime delle violazioni dei diritti stessi.

Art. 9. Costituzione gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti sotto lo stesso contrassegno, simbolo e denominazione elettorale costituiscono un gruppo consiliare.

2. Nel corso della seduta di insediamento del consiglio, mediante comunicazione verbale, si procede alla costituzione dei gruppi consiliari, che possono essere composti da uno o più consiglieri, sulla base dei seggi conseguiti da ogni singola lista concorrente alle elezioni.

3. Alla comunicazione verbale deve, comunque, fare seguito una comunicazione scritta al presidente della provincia, nella quale dovrà essere indicata la denominazione del gruppo, i nomi dei componenti e del capogruppo designato. Eventuali modifiche intervenute successivamente riguardanti la composizione o la denominazione degli stessi, deve essere comunicata per iscritto.

4. Qualora il gruppo sia formato da due o più consiglieri provinciali, può essere nominato un vice capogruppo.

5. Il vice capogruppo collabora con il capogruppo nel coordinamento del gruppo e lo sostituisce ad ogni effetto, in caso di assenza o di impedimento.

6. I consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma precedente, possono formare un nuovo gruppo autonomo, corrispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali, conformemente a quanto disposto dall'art. 22 dello statuto provinciale.

7. Successivamente alla seduta di insediamento, qualora uno o più consiglieri dichiarino di voler uscire dal gruppo di appartenenza e di non voler costituire un nuovo gruppo, confluiscono nel gruppo misto che può essere costituito anche da un solo consigliere.

8. Nel gruppo misto possono confluire diverse componenti politiche, aventi comunque una denominazione ed un riferimento politico a partiti o movimenti politici diversi da quelli rappresentati dai gruppi consiliari già costituitisi.

9. Con l'eccezione del gruppo misto, i gruppi consiliari possono cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al presidente della provincia una comunicazione sottoscritta dai propri componenti.

Art. 10. Organizzazione dei gruppi

1. Ai gruppi consiliari sono assegnati locali idonei allo svolgimento della attività politico-amministrativa degli stessi. Le spese di funzionamento e di manutenzione dei locali sono a carico dell'ente.
2. Nel bilancio dell'ente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, sono individuate le risorse da attribuire ai gruppi consiliari per l'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il fondo può essere utilizzato per finanziare spese quali: stampa manifesti e pubblicazioni; acquisti e abbonamenti a giornali, riviste, organizzazione di studi e convegni ed ogni altra iniziativa riguardante materie di competenza della provincia, ai sensi della legge 56/2014.
4. Le risorse, riferite al fabbisogno di ciascun gruppo per un anno intero, sono assegnate in ragione del 30% in maniera paritaria per ciascun gruppo mentre il restante 70% è attribuito in base al numero dei componenti di ciascun gruppo.
5. L'erogazione delle somme costituenti il fondo viene effettuata dall'economista provinciale in acconti e saldo. I gruppi consiliari, al termine dell'anno solare, sono tenuti a rendicontare le spese sostenute a carico del suddetto fondo, allegando idonei documenti giustificativi.
6. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di avvalersi di una unità di segreteria individuata all'interno dell'ente, al fine di svolgere funzioni di assistenza agli stessi.

Art. 11. Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal presidente della provincia e dai capigruppo consiliari o loro delegati.
2. Essa coadiuva il presidente della provincia nella programmazione delle sedute consiliari ed in ogni altra questione relativa al funzionamento del consiglio.
3. La convocazione delle sedute avviene mediante e-mail, da inviare ai membri della conferenza entro ventiquattro ore antecedenti la data fissata per la riunione.
4. Alle riunioni partecipa, con funzione consultiva, il segretario generale.
5. Le funzioni di segreteria sono assolte da personale interno all'ente, designato dal segretario generale.

Art. 12. Istituzione, composizione e competenze delle commissioni

1. Il consiglio provinciale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta, all'inizio del suo mandato istituisce una o più commissioni consiliari permanenti, determinandone il numero, la composizione e le materie di competenza.
2. La composizione di tali organismi, stabilita dal consiglio provinciale, può essere integrata con sindaci per la trattazione di specifici argomenti, ai sensi dell'art. 21 dello statuto provinciale.
3. Le commissioni sopra richiamate sono composte da un numero di consiglieri scelti tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari, in modo tale che il numero dei membri delle singole commissioni sia conforme all'assetto politico del consiglio stesso.
4. I capigruppo consiliari ed i consiglieri che non siano membri effettivi delle commissioni né siano stati delegati, possono comunque partecipare alle sedute delle stesse, senza diritto di voto. In tal caso, al capogruppo consiliare o consigliere che abbia partecipato alla riunione della commissione non viene riconosciuto il permesso orario di assenza dal luogo di lavoro ex art. 80 d.lgs 267/2000, né il rimborso delle spese di viaggio.
5. Il presidente della provincia è membro effettivo delle commissioni consiliari permanenti.
6. Ogni singola proposta si riterrà abbia conseguito parere favorevole in caso di pronuncia positiva della maggioranza assoluta dei votanti. Il medesimo quorum funzionale si applica

anche in caso di sedute congiunte delle commissioni, con riferimento però alla totalità dei votanti. A tal fine, i consiglieri presenti in più commissioni esprimono un solo voto.

7. Gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare nell'attività propria delle commissioni consiliari, fornendo le informazioni ed il materiale necessari, nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di accesso ad atti e documenti. Il presidente della commissione riferisce al consiglio provinciale sull'esito del lavoro svolto nella prima seduta utile. Ai lavori delle commissioni, se invitati, intervengono i dirigenti e i funzionari della provincia per relazionare su materie inerenti i settori di propria competenza.

Art. 13. Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le questioni di competenza del consiglio provinciale.

2. In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni hanno il compito di:

a) esaminare ed approfondire, in sede referente, proposte di deliberazioni e questioni loro deferite dal consiglio provinciale o dal presidente della provincia;

b) presentare al consiglio, di propria iniziativa, relazioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione sulle materie di loro competenza.

3. Le proposte di deliberazioni, corredate dei prescritti pareri, degli atti e della relativa documentazione, sono depositate presso il servizio affari generali, che provvede a darne tempestiva comunicazione al presidente della commissione competente per materia, al fine di procedere alla convocazione della relativa commissione.

4. Eventuali emendamenti da parte delle commissioni alle proposte di deliberazione di cui al precedente comma, sono comunicati al servizio proponente per la riformulazione della proposta di deliberazione.

5. Le commissioni, valutata la proposta di deliberazione ed eventuali emendamenti presentati dai commissari, esprimono proprio parere entro cinque giorni dalla trasmissione della proposta. Trascorso tale termine senza che la commissione abbia espresso il proprio parere, il consiglio provinciale può deliberare prescindendo dallo stesso.

6. Per la trattazione di argomenti di competenza di più commissioni, possono essere convocate riunioni congiunte, d'intesa tra i rispettivi presidenti. In tal caso, la presidenza delle commissioni in seduta congiunta è assunta dal presidente più anziano di età. In assenza di entrambi i presidenti, presiede il vicepresidente anziano. Alle sedute congiunte si applicano le norme vigenti per le sedute delle singole commissioni, salvo diverse e specifiche previsioni del presente regolamento.

7. Nel caso di rinvio della proposta di delibera in commissione da parte del consiglio o di rinvio in commissione di mozioni, ordini del giorno ed altri documenti simili da parte del consiglio, il termine per esprimere il relativo parere è stabilito dal consiglio stesso, d'intesa con il proponente e comunque non oltre sessanta giorni.

8. Il consiglio inoltre può trattare, anche in assenza del parere della commissione, atti aventi termini di scadenza previsti da norme di legge, di statuto o di regolamento, oppure aventi carattere di estrema urgenza, su richiesta del proponente, previa comunque iscrizione all'ordine del giorno. effettuata secondo le modalità di cui all'art. 41 del presente regolamento.

Art. 14. Sostituzioni

1. Ogni gruppo consiliare può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle commissioni costituite.
2. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta della commissione di cui è membro effettivo, può farsi sostituire da altro consigliere del suo gruppo o appartenente al medesimo schieramento, previa delega scritta da presentare al presidente della commissione e da allegare al verbale. In tal caso, il consigliere che partecipa per delega ai lavori della commissione è titolare dei medesimi diritti dei componenti effettivi.
3. La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche alle sostituzioni che si rendono necessarie per dimissioni, decadenza o altro impedimento dei componenti effettivi in carica.

Art. 15. Presidenza e segreteria delle commissioni

1. I membri effettivi di ogni commissione eleggono al proprio interno un presidente e un vice presidente e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
2. Il presidente convoca e presiede le sedute della commissione, fissandone l'ordine del giorno e disciplinandone lo svolgimento dei lavori.
3. Il vicepresidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente, la presidenza della commissione è assunta dal consigliere più anziano di età tra i presenti.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte, di norma, dal personale del servizio affari generali, designato dal segretario generale con apposito provvedimento.

Art. 16. Convocazione - Svolgimento della seduta

1. La convocazione delle commissioni è disposta dai rispettivi presidenti presso la sede istituzionale della provincia, in piazza Italia, ai sensi dell'art. 21 comma 4 dello statuto provinciale. La convocazione può avvenire anche presso la sede di uno dei comuni del territorio provinciale o, in via eccezionale e per particolari esigenze, in sede diversa per la trattazione di materie aventi specifico interesse locale.
2. La convocazione della commissione può essere richiesta da almeno un terzo dei membri della commissione stessa per approfondire materie di propria competenza.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento oggetto della trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali della provincia.
4. Le commissioni consiliari permanenti possono richiedere l'intervento alle proprie sedute degli amministratori e dei dirigenti delle aziende speciali e delle istituzioni della provincia, nonché degli enti, società, associazioni e fondazioni cui la provincia partecipa. Inoltre possono promuovere incontri consultivi con la regione, i comuni, i sindacati, le associazioni di categoria ed altri soggetti esterni alla provincia, nell'ambito delle materie di propria competenza.
5. Il presidente di ciascuna commissione, ove richiesto, riferisce al consiglio sull'andamento dei lavori e dà notizia dei pareri espressi.
6. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, è recapitato con le modalità di cui all'art. 42 del presente regolamento almeno due giorni liberi prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Esso deve essere inviato a tutti i componenti della commissione, al presidente della provincia, al direttore generale, ove nominato, ai capigruppo consiliari, al segretario generale ed ai dirigenti.

Art. 17. Apertura delle sedute delle commissioni

1. Il presidente, accertata la presenza di almeno la metà dei componenti della commissione, dichiara aperta e valida la seduta.
2. Trascorsa un'ora da quella stabilita per l'inizio della seduta, la commissione può cominciare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, purché sia presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. Il medesimo quorum di cui al primo e secondo comma è richiesto anche in caso di sedute congiunte. A tal fine, i consiglieri componenti di più commissioni, vengono computati in ciascuna di esse.
4. La seduta è dichiarata deserta se, decorso il termine di cui al comma 2, non è stato raggiunto il quorum di un terzo dei consiglieri assegnati. In tal caso, vengono comunque riconosciuti ai consiglieri presenti il rimborso delle spese di viaggio e l'attestazione di partecipazione.

Art. 18. Verbali delle sedute delle commissioni

1. Il verbale delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario, indica i punti principali della discussione, le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
2. I dibattiti vengono registrati e successivamente trascritti, da personale o ditte incaricate, entro il termine di trenta giorni.

Art. 19. Richiesta dati

1. Ogni commissione, in ordine alle materie di propria competenza, può fare richiesta al proprio presidente perché sia sentito il parere di altra commissione.
2. La commissione, inoltre, può, per l'adempimento dei propri compiti, chiedere al presidente della provincia chiarimenti, informazioni e notizie su atti e provvedimenti di propria competenza.

Art. 20. Commissione permanente statuto e regolamenti - controllo e garanzia

1. Il consiglio provinciale, dopo aver provveduto agli adempimenti di legge e dello statuto, nomina la commissione permanente statuto e regolamenti - controllo e garanzia.
2. La commissione è composta da un numero di membri stabilito dal consiglio stesso all'atto della nomina, individuati tenendo conto della consistenza dei gruppi, in modo che non venga alterato il rapporto numerico esistente nel consiglio tra maggioranza e minoranza e che venga garantita la presenza di tutti i gruppi consiliari.
3. La commissione elabora e definisce la proposta del testo dello statuto provinciale ed eventuali modifiche ed integrazioni successive, da sottoporre al consiglio provinciale, secondo la procedura prevista dall'art. 1 comma 55 della legge 56/2014.
4. A tal fine, la composizione della commissione può essere integrata con altri membri effettivi, cioè con sindaci, al fine di collaborare alla attività di stesura e/o modifica del testo statutario dell'ente.
5. La commissione svolge, altresì, funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi approvati dal consiglio provinciale, sull'andamento dell'azione amministrativa e sul funzionamento della provincia, in relazione a questioni specifiche individuate dalla stessa.

6. Il presidente della commissione è eletto dal consiglio su indicazione dei consiglieri dell' opposizione. Con distinta votazione, il consiglio elegge anche un vice presidente indicato dalla maggioranza.

7. La funzione di controllo politico-amministrativo è estesa anche all'attività e al funzionamento degli enti, istituzioni e aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della provincia e delle società esercenti servizi pubblici locali controllate o partecipate dalla provincia stessa alle quali la commissione può richiedere, anche a fini di verifica, gli atti e i documenti necessari allo svolgimento della propria attività. Può richiedere, altresì, l'intervento alle proprie riunioni del direttore generale, ove nominato, del segretario generale, dei dirigenti dell'ente e dei presidenti, dei rappresentanti della provincia negli organi direttivi e assembleari e dei dirigenti degli enti, istituzioni, aziende e società di cui sopra, per audizioni integrative sulla documentazione acquisita.

8. La commissione è convocata dal proprio presidente con l'indicazione delle iniziative e delle richieste di controllo avanzate. Le iniziative e le richieste di controllo e garanzia possono essere presentate direttamente dal presidente della commissione, da un componente della stessa o da un capogruppo consiliare.

9. La commissione riferisce al consiglio provinciale, ogni qualvolta lo ritenga necessario, sulla sua attività e sulle singole questioni approfondite. Il consiglio discute le relazioni della commissione entro e non oltre trenta giorni dalla data della presentazione delle stesse al presidente della provincia.

Art. 21. Istituzione, composizione e funzionamento delle commissioni consiliari speciali

1. Il consiglio può istituire, qualora lo ritenga necessario, commissioni consiliari speciali, aventi carattere temporaneo, per l'adempimento delle seguenti funzioni:

- a) esperire indagini conoscitive sull'attività dell'amministrazione;
- b) svolgere inchieste sulle quali i funzionari e dirigenti degli uffici della provincia, di enti e di aziende dipendenti, delle società a partecipazione provinciale hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di accesso ad atti e documenti.

2. Le commissioni di cui al presente articolo possono essere costituite:

- a) su proposta del presidente della provincia;
- b) su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati alla provincia, con l'indicazione dei motivi. La deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 12 - 18 del presente regolamento.

4. Le commissioni di cui al presente articolo, al termine dei loro lavori, riferiscono al consiglio.

TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 22. Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri provinciali hanno diritto di conoscere e di accedere a tutte le notizie, informazioni, atti e documenti, utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti.
2. I consiglieri provinciali di pregressi mandati hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando, in ordine a tali atti e provvedimenti, sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

Art. 23. Limiti all'esercizio dei diritti dei consiglieri

1. Il diritto di informazione e di accesso è subordinato alla condizione che gli atti, documenti e provvedimenti richiesti abbiano stretta attinenza ai compiti istituzionali per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione; è esercitato, altresì, con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto, alla tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 24. Procedure per l'esercizio dei diritti

1. Ogni consigliere provinciale ha accesso diretto al sistema informatico interno dell'ente per la consultazione sia dei provvedimenti degli organi politici che degli atti dirigenziali. Per accedere in visione o per avere copia di altri provvedimenti diversi dagli atti sopraindicati o acquisire altre informazioni, dati o documenti, i consiglieri devono presentare richiesta scritta al presidente della provincia, anche tramite posta elettronica.
2. Il presidente, entro tre giorni dalla presentazione della stessa, autorizza la visione o il rilascio in copia di quanto richiesto. La consegna della documentazione richiesta deve avvenire nel minor tempo possibile ed, in ogni caso, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di motivata urgenza, il rilascio delle copie degli atti e documenti avviene entro il termine di dieci giorni dalla data dell'autorizzazione.
3. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti, il Presidente della provincia, motivando il non accoglimento della richiesta, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.
4. Il consigliere, la cui richiesta sia stata respinta, può ricorrere al consiglio provinciale che, sulla stessa, decide a maggioranza assoluta dei votanti.
5. I consiglieri provinciali hanno diritto di prendere visione o di acquisire anche copia degli atti e documenti richiamati nel documento richiesto, a condizione che costituiscano parte integrante e sostanziale dello stesso.
6. Di regola e per quanto possibile, l'accesso dei consiglieri provinciali viene consentito tramite cartaceo, supporti informatici o tramite posta elettronica.

Art. 25. Notizie in merito ad aziende dipendenti e a società a partecipazione provinciale

1. I consiglieri hanno il diritto di ottenere, tramite il presidente della provincia, tutte le notizie e le informazioni, utili all'espletamento del mandato consiliare, relative alle aziende speciali, agli enti dipendenti dalla provincia, nonché alle società esercenti servizi pubblici locali servizi strumentali e funzioni amministrative esternalizzate, a partecipazione totalitaria o maggioritaria della provincia da sola o unitamente ad altri enti locali e in particolare alle società in-house. Se le informazioni non sono già in possesso della provincia, il consigliere può rivolgersi direttamente alla società. Per le altre società a partecipazione provinciale, il consigliere ha diritto di ottenere dalla provincia le informazioni in suo possesso o acquisibili in qualità di ente socio.

2. Le richieste devono pervenire in forma scritta, anche tramite posta elettronica, al presidente della provincia che, tramite la segreteria generale, provvederà ad evaderle.

Art. 26. Diritto di iniziativa dei consiglieri

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

2. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio, hanno diritto di:

a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;

b) proporre la questione pregiudiziale o chiedere la sospensiva;

c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.

3. Ogni consigliere può aderire a interrogazioni e interpellanze, sottoscrivere mozioni e ordini del giorno presentati da altro consigliere. A tal fine, copia delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno è consegnata a tutti i gruppi consiliari presso la loro sede entro il giorno successivo alla presentazione o ammissione degli stessi.

4. La sottoscrizione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno può essere apposta anche mediante stampigliatura o analoga procedura informatica, ferma restando la disciplina vigente per l'inoltro in via telematica di documenti informatici sottoscritti mediante la firma digitale.

Art. 27. Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al presidente della provincia per conoscere:

a) se un fatto sia vero;

b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;

c) se si intende informare il consiglio dei fatti e fornire documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a qualche specifica attività della provincia.

2. Le interrogazioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

3. Il presidente della provincia provvede a rispondere alle interrogazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse. In presenza di interrogazioni aventi il carattere di attualità ed urgenza, dietro esplicita richiesta dell'interrogante, la risposta è fornita entro quindici giorni dalla data di presentazione.

4. Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare e comunque deve essere evasa non oltre trenta giorni,

salvo che il presidente della provincia non ritenga di rispondere immediatamente. Le dichiarazioni del presidente della provincia non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è concesso sia per la illustrazione che per la replica, un tempo massimo di cinque minuti per ciascuna di esse.

5. Ove l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può trasformarla in mozione, secondo l'iter procedurale fissato dal successivo art. 29. Il consigliere cura la concreta trasformazione del testo dell'interrogazione in mozione e la presenta con le modalità previste dall'art. 29.

6. Ove l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa dovrà essere data entro trenta giorni dalla presentazione. Ove il termine anzidetto non venga rispettato, l'interrogazione sarà trattata, a richiesta dell'interrogante, in aula nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, salvo che l'interrogante non ne chieda la discussione nella competente commissione consiliare.

Art. 28. Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al presidente della provincia per conoscere i motivi ed i criteri della condotta dell'amministrazione provinciale o i suoi intendimenti rispetto ad un determinato argomento. Per lo svolgimento delle interpellanze si osservano le modalità e i termini previsti dall'art. 27.

Art. 29. Mozione

1. La mozione consiste in una proposta sottoposta all'esame del consiglio provinciale, diretta a sollecitare iniziative o valutare interventi nell'ambito dell'attività della provincia e degli enti od organismi ad essa appartenenti, con particolare riferimento ad uno specifico argomento.

2. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione. Il presidente della provincia può dichiarare l'inammissibilità delle mozioni giudicate in contrasto con le normative vigenti o con deliberazioni già adottate dal consiglio.

3. Il presentatore della mozione può richiedere, per iscritto, che la mozione stessa venga preventivamente sottoposta all'esame della competente commissione consiliare di cui all'art. 12, in tal caso, la mozione è iscritta all'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente utile. Decorso il termine di trenta giorni, senza che la commissione abbia espresso il suo parere, il presentatore ha comunque la facoltà di richiedere al presidente l'iscrizione della mozione all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare secondo l'ordine di presentazione.

4. Il consiglio provinciale, d'intesa con il presentatore della mozione, può decidere di sottoporre la mozione stessa all'esame della commissione consiliare competente. In tal caso, per la reinscrizione all'ordine del giorno del consiglio, si applicano le disposizioni contenute nel comma 3. In mancanza dell'intesa con il presentatore, la mozione è trattata immediatamente.

5. Le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente, previo accordo dei presentatori.

6. Poiché la mozione consiste sempre in una proposta di deliberazione, questa deve essere istruita e corredata dei prescritti pareri di legge.

Art. 30. Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. Al presentatore della mozione, od al primo firmatario ed al presidente della provincia, vengono assegnati, al massimo, dieci minuti per i rispettivi interventi. Gli interventi dei singoli consiglieri devono avere una durata massima di cinque minuti.
2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti con le modalità di cui all'art. Gli emendamenti, ove accolti dal presentatore della mozione, entrano a far parte del testo della mozione stessa senza procedere ad alcuna votazione. In caso di mancato accoglimento dell'emendamento da parte del presentatore della mozione, è posto in votazione il testo originario della mozione stessa.
3. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno. L'ordine del giorno è presentato, discusso e votato secondo le disposizioni di cui all'art. 62 del presente regolamento.
4. L'illustrazione del presentatore nonché gli interventi dei consiglieri sugli emendamenti di cui al comma 2 e sugli ordini del giorno di cui al comma 3 non possono superare i cinque minuti.
5. Qualora siano state presentate, su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli che sono contenuti nelle mozioni, anche interrogazioni, si effettua una sola discussione ove viene illustrata prima la mozione e successivamente l'interrogazione.
6. Gli interventi dei consiglieri per fatto personale e per mozione d'ordine non possono superare i cinque minuti. Gli interventi di replica del presentatore e del presidente della provincia hanno una durata massima di cinque minuti. Le dichiarazioni di voto sulle mozioni non possono superare i cinque minuti. La mozione deve essere discussa entro 30 giorni dalla sua presentazione.
7. La procedura semplificata di cui al comma 5 si applica, in quanto compatibile, anche alla trattazione degli emendamenti o ordini del giorno presentati sulle mozioni stesse.
8. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione, questa si intende ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano, in precedenza, chiesto il rinvio o abbiano giustificato la loro assenza, nel qual caso la mozione si intende rinviata alla seduta successiva senza votazione.

Art. 31. Ordini del giorno

1. Ciascun consigliere, il presidente della provincia e le commissioni consiliari di cui all'art. 12 possono presentare, in forma scritta, ordini del giorno per richiamare l'attenzione del consiglio su problemi o fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, consistenti nella formulazione di un voto politicoamministrativo. Qualora si ravvisi il carattere della immediata rilevanza e della massima urgenza, i soggetti interessati possono chiedere che gli ordini del giorno siano discussi nella medesima seduta. Alla trattazione dei suddetti ordini del giorno può procedersi solo su decisione del consiglio, da assumere con il voto favorevole di tutti i consiglieri votanti e dopo che sono stati trattati tutti gli argomenti di carattere amministrativo iscritti all'ordine del giorno.
2. Per la presentazione e l'iscrizione degli ordini del giorno si applicano le disposizioni già previste dall'art. 29, esclusa la valutazione di ammissibilità. Per l'esame e la discussione degli ordini del giorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 30.
3. Ogni consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di un ordine del giorno.

Art. 32. Rimborsi

1. Ai consiglieri provinciali sono riconosciuti rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno sostenute in occasione di missioni istituzionali svolte in località situate fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente. La misura dei rimborsi è stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Ai consiglieri che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente sono, inoltre, riconosciuti rimborsi per spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio provinciale, delle commissioni consiliari permanenti e speciali, della conferenza dei capigruppo nonché ogni qualvolta la presenza presso la sede degli uffici provinciali sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Le modalità di rimborso delle spese di missione e di viaggio sono disciplinate da apposito regolamento provinciale, approvato con deliberazione c.p. n. 2 del 21 gennaio 2016.
4. La provincia, onde agevolare la partecipazione dei consiglieri alle sedute degli organi collegiali di cui sono membri o per accedere alla sede dell'ente per motivi istituzionali, adotta i provvedimenti amministrativi che consentano l'utilizzo di permessi ZTL per l'accesso alla sede istituzionale dell'ente.

Art. 33. Assicurazione dei consiglieri

1. Per i consiglieri provinciali viene stipulata una polizza di assicurazione contro gli infortuni nonché contro i rischi connessi all'espletamento del mandato.

Art. 34. Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente indicati dalla legge.

Art. 35. Astensione

1. I consiglieri provinciali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di atti deliberativi riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini entro il quarto grado. In relazione a tale divieto il consigliere è, altresì, tenuto ad allontanarsi dalla sala durante la trattazione dell'argomento.
2. L'obbligo di astensione non sussiste in riferimento a provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici, salvo che sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dei consiglieri o di loro parenti od affini entro il quarto grado.
3. Ai consiglieri provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della provincia.

Art. 36. Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del consiglio

1. È dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, di intervenire alle sedute del consiglio o, in caso di impedimento per motivi personali, o per impegni di carattere istituzionale o derivanti da obblighi di legge, di informarne preventivamente il presidente.
2. Il consiglio può dichiarare la decadenza dei consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, secondo le modalità previste dall'art. 26 comma 6 del vigente statuto

Art. 37. Pubblicità della situazione patrimoniale

1. Per quanto riguarda la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, si rinvia al regolamento di pari oggetto, approvato con atto di c.p. n. 48 del 27 giugno 2013.

TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 38. Sedute ordinarie

1. Il consiglio provinciale si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali nonché del rendiconto di gestione della provincia, delle aziende speciali e delle istituzioni.

Art. 39. Sedute straordinarie

1. Il consiglio provinciale è convocato in seduta straordinaria in ogni altra ipotesi diversa rispetto a quelle previste all'art. 38.
2. Il consiglio si riunisce in seduta straordinaria:
a) per determinazione del presidente della provincia;
b) su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati. In quest'ultimo caso, la domanda è presentata per iscritto al presidente della provincia con l'esatta indicazione dell'oggetto e dei motivi di urgenza.

Art. 40. Convocazione delle adunanze

1. È competenza del presidente della provincia, sentita la conferenza dei capigruppo, fissare il giorno di convocazione del consiglio provinciale.
2. La riunione del consiglio nei casi previsti dall'art. 39 comma 2, lett. b) deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta stessa.

Art. 41. Convocazione di urgenza

1. Il presidente della provincia può disporre la convocazione in via di urgenza del consiglio provinciale, qualora sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili. In questo caso, l'avviso di convocazione deve essere trasmesso, con le modalità indicate nell'art. 42, almeno ventiquattrore prima della seduta. Tuttavia, qualora un terzo dei consiglieri presenti alla adunanza stessa lo richieda, ogni deliberazione può essere differita alla seduta successiva, senza la necessità di una nuova convocazione, qualora il differimento non determini la scadenza di termini perentori.

Art. 42. Avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri provinciali, al presidente della provincia, al segretario generale, al direttore generale, ove nominato, ed ai dirigenti. Esso viene sempre trasmesso per via telematica, mediante posta elettronica certificata (PEC), entro i seguenti termini:
a) per le sedute ordinarie: almeno cinque giorni liberi prima della riunione;

- b) per le sedute straordinarie: almeno tre giorni liberi prima della riunione.
2. In ogni caso, congiuntamente all'avviso di convocazione, deve essere trasmesso l'ordine del giorno in cui sono indicati gli oggetti da trattare.
3. La comunicazione di ulteriori argomenti da trattare, in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno già inviato, deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta stessa.

Art. 43. Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve indicare:
- a) il soggetto alla cui iniziativa si deve la convocazione;
 - b) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
 - c) la menzione dell'urgenza, ove ne ricorra il caso;
 - d) la data e la firma di colui che provvede alla convocazione.

Art. 44. Seduta di seconda convocazione

1. Quando la prima convocazione sia andata deserta, il consiglio si riunisce in seconda convocazione.
2. La seconda convocazione non può mai effettuarsi nello stesso giorno della prima convocazione. L'avviso di convocazione della seduta deve essere inviato nuovamente a tutti i consiglieri.
3. Ai fini della validità della seduta, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il presidente, come previsto dall'art. 23, comma 2 dello statuto vigente. Tuttavia per la deliberazione di atti fondamentali quali statuto, piano finanziario, bilanci annuali e pluriennali, partecipate, tributi indicati nell'art. 42 D.lgs 267/2000, è comunque necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati.

Art. 45. Compilazione ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del consiglio, formulato in modo da rendere pienamente comprensibile l'oggetto degli argomenti da trattare, è redatto dal presidente della provincia, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. Le mozioni, gli ordini del giorno, nonché le istanze e le proposte avanzate da particolari categorie di cittadini, organizzazioni professionali, sindacali e cooperative di cui all'articolo 63 dello statuto vigente, sono iscritte secondo l'ordine di presentazione.
3. Le proposte di deliberazioni di competenza dei servizi dell'ente, inoltrate al consiglio da parte del presidente della provincia, sono iscritte con priorità rispetto alle mozioni ed agli ordini del giorno.
4. L'argomento in corso di trattazione ma non votato, per qualsiasi motivo, nel corso della seduta consiliare, deve essere iscritto nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva, in ordine prioritario rispetto agli argomenti aventi la stessa natura.

Art. 46. Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, corredati dell'atto deliberativo adottato da presidente della provincia, completo dei relativi pareri e dell'attestazione previsti dalla normativa vigente, sono depositati presso la segreteria generale, tre giorni prima della data di svolgimento del consiglio.
2. I consiglieri provinciali hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti.

Art. 47. Avvisi al pubblico

1. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta deve essere pubblicato tempestivamente all'albo pretorio on-line dell'ente.
2. Nella giornata in cui si svolge la seduta consiliare, la bandiera nazionale, la bandiera europea e quella raffigurante il gonfalone della provincia, sono esposte all'esterno del palazzo provinciale.

Art. 48. Adunanza del consiglio e numero legale

1. L'adunanza ha inizio nell'ora indicata nell'avviso di convocazione.
2. Il segretario generale effettua l'appello ed accerta il numero dei consiglieri presenti e necessari per rendere valida la seduta, dandone comunicazione al presidente della provincia, che dichiara aperti i lavori.
3. Se non si raggiunge il numero legale entro un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, il presidente dichiara deserta la seduta e dispone lo scioglimento dell'assemblea. In tal caso, nel verbale, devono essere annotati i nomi dei consiglieri presenti e degli assenti previamente giustificati.
4. Per le adunanze del consiglio provinciale aperto non è richiesta la presenza del numero legale; ove, nel corso della stessa, il consiglio intenda comunque procedere all'approvazione di ordini del giorno o altri meri atti di indirizzo, resta ferma la necessità della presenza del numero legale.
5. Non concorrono alla determinazione del numero legale coloro che si allontanano dalla sala o che debbano allontanarsi per disposizioni di legge o dello statuto.
6. I consiglieri che dichiarano di astenersi o siano presenti, ma non partecipino alla votazione, concorrono alla determinazione del numero legale al fine della validità delle adunanze.
7. I consiglieri presenti alla seduta, provvedono ad attestare la partecipazione ai lavori del consiglio annotando, in un apposito registro fornito dall'ufficio competente, il proprio nome, l'ora d'ingresso e l'ora di uscita dalla sala consiliare.

Art. 49. Presidenza delle sedute

1. Il presidente della provincia presiede il consiglio, salvo le eccezioni di legge. In caso di assenza o di impedimento del presidente della provincia, il consiglio è convocato e presieduto dal vicepresidente, se nominato, o dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è colui che ha riportato nella elezione la maggiore cifra elettorale.

Art. 50 Attribuzioni del presidente

1. Il presidente della provincia, coadiuvato dal segretario generale, dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; ha facoltà di:
 - a) concedere ai consiglieri la facoltà di parlare e toglierla nei casi previsti dal presente regolamento;
 - b) disporre per le votazioni e proclamarne l'esito;
 - c) sospendere la seduta, qualora uno o più consiglieri ne facciano richiesta;
 - d) sciogliere la seduta, qualora sia stata accertata la mancanza del numero legale per la validità della stessa;
 - e) richiamare all'ordine i consiglieri presenti nei casi in cui pronuncino parole sconvenienti oppure turbino, con il proprio contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute di

cui al successivo articolo e, qualora lo ritenga necessario, di proporre l'espulsione dall'aula;

f) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

2. Il presidente, nell'esercizio delle funzioni sopraindicate, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei consiglieri.

Art. 51. Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccezion fatta per i seguenti casi:

a) quando il consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;

b) quando il dibattito verta su questioni che comportino apprezzamenti e valutazioni su persone fisiche;

c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;

d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali dell'ente.

2. Sono consentite riprese video e registrazioni con mezzi audiovisivi delle sedute del consiglio ai fini dell'attività documentale dell'ente e per ogni altro fine istituzionale della provincia. I relativi supporti sono conservati in archivio.

3. Le riprese delle sedute pubbliche del consiglio tramite telecamere, o altri mezzi audiovisivi possono essere effettuate per la realizzazione di trasmissioni televisive o di video trasmissioni in internet nonché di services redazionali informativi per telegiornali, in attuazione delle direttive emanate dal presidente della provincia, sentita la conferenza dei capigruppo nell'esercizio dell'autonomia funzionale e organizzativa del consiglio stesso.

4. Sono, altresì, ammesse le riprese o registrazioni delle sedute pubbliche del consiglio e delle commissioni consiliari permanenti a mezzo di telecamere o altri mezzi audiovisivi o fotografici nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca da parte degli organi di informazione iscritti nel registro del tribunale competente per territorio o da parte di giornalisti e operatori autonomi, cosiddetti free lance, ai sensi della vigente normativa in materia.

5. E' vietata ogni altra attività di registrazione e di ripresa, sotto forma di audio e/o di video o di foto, delle medesime sedute, avente carattere privato, commerciale o professionale, salvo preventiva autorizzazione rilasciata dal presidente della provincia o della commissione permanente, su richiesta motivata per esigenze di studio, culturali o simili senza scopo di lucro. Il presidente della provincia o della commissione, nei casi di inottemperanza a quanto previsto dal presente comma, dispone l'allontanamento dall'aula dei soggetti inadempienti, avvalendosi del personale della provincia.

6. Resta fermo l'obbligo del rispetto dei limiti del diritto di cronaca e del codice deontologico di cui all'art. 25 della legge n. 675/96 nel trattamento dei dati e in particolare dei dati sensibili, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e delle attività assimilate.

Art. 52. Nomina degli scrutatori

1. Nei casi in cui la seduta si svolga in forma segreta, il presidente della provincia, subito dopo aver dichiarata aperta la seduta, sceglie tra i consiglieri presenti due scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.

Art. 53. Verifica del numero legale

1. Nel corso della discussione di un atto, il presidente della provincia verifica il permanere in aula del quorum strutturale richiesto. A tal fine, può invitare i consiglieri a far constatare la propria presenza anche mediante il dispositivo elettronico di voto.
2. Qualora, nel corso dei lavori, il presidente accerti la mancanza del numero legale, si dispone la sospensione della adunanza per un periodo di tempo non superiore a quindici minuti, trascorsi i quali si procede ad un nuovo appello. La verifica del numero legale può essere espletata anche mediante procedimento elettronico. Qualora si constati la mancanza del numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti rimasti da trattare e provvede a sciogliere la stessa. In tal caso, l'argomento oggetto della trattazione, viene rinviato al primo punto dei lavori della seduta immediatamente successiva.

Art. 54. Comunicazioni del presidente

1. Il presidente della provincia, dopo aver dichiarato aperta la seduta, può fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno.
2. Tali comunicazioni non danno luogo a discussioni in aula. Sulle stesse possono essere comunque presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'articolo 29 del presente regolamento.

Art. 55. Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il consiglio non può deliberare, né discutere alcuna proposta o questione che non sia stata preventivamente iscritta all'ordine del giorno, ad eccezione di quanto stabilito all'articolo 31 del presente regolamento.

Art. 56. Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli argomenti iscritti vengono trattati in aula secondo l'ordine di iscrizione.
2. Il presidente della provincia o ciascun consigliere, può proporre che l'ordine venga modificato, motivandone l'urgenza della trattazione. Se nessuno dei consiglieri presenti si oppone alla richiesta, la proposta si ritiene accettata; diversamente si procede mediante votazione palese. Qualora il consiglio, con il voto della maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi di urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta, da convocarsi con l'osservanza dei termini di cui all'articolo 42 del presente regolamento.
3. La trattazione dei singoli argomenti avviene secondo il seguente iter:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) discussione con interventi dei consiglieri;
 - c) replica del relatore;
 - d) chiusura della discussione;
 - e) dichiarazioni di voto;
 - f) votazione delle proposte;
 - g) proclamazione dell'esito delle votazioni.
4. Al fine di disciplinare i lavori del consiglio provinciale, la trattazione degli argomenti relativi ad interrogazioni e comunicazioni non può superare la durata complessiva di un'ora. Se allo scadere di detto termine la trattazione non dovesse essere esaurita, la medesima prosegue nella seduta immediatamente successiva, salvo esplicito voto del consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, a proseguire la trattazione dell'oggetto in discussione.

Art. 57. Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso sia ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".
2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il consiglio, con votazione palese, senza discussione.
4. Se la discussione dell'argomento è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno tre consiglieri. In tal caso, la discussione può continuare solo se la richiesta, dopo che su di essa abbiano parlato un consigliere a favore ed uno contro, venga respinta con votazione palese.

Art. 58. Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa relativa all'argomento da trattare è svolta dal presidente della provincia o dal consigliere relatore o proponente, o dal presidente della commissione consiliare competente.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico, la relazione può essere integrata con l'intervento del segretario generale o di un altro dirigente/funziionario della provincia o di un consulente esterno.
4. La relazione illustrativa deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e, comunque, non può eccedere i trenta minuti nelle sedute ordinarie ed i quindici minuti in quelle straordinarie.
5. I soggetti di cui al precedente comma 2 possono anche limitarsi a richiamare o a fare riferimento alla relazione scritta.

Art. 59. Intervento dei consiglieri

1. Terminata la relazione di cui al precedente articolo, il presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. L'iscrizione alla discussione può essere effettuata con prenotazione dell'intervento anche attraverso il dispositivo elettronico. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola.
2. I consiglieri intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal presidente, ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. L'intervento non può eccedere la durata di quindici minuti.
3. È consentito un ulteriore intervento, non superiore ai cinque minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine e per dichiarazione di voto.
4. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario, il presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
5. Nella ipotesi di cui al precedente comma, il consigliere può appellarsi al consiglio, che decide immediatamente con votazione palese.
6. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al presidente per richiamo al regolamento.
7. Durante la discussione, ciascun consigliere può richiedere una breve sospensione della seduta per definire eventuali modifiche o la posizione dei vari gruppi sull'argomento in trattazione. La richiesta di sospensione deve essere immediatamente votata.

Art. 60. Fatto personale

1. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve precisare in cosa consista il fatto personale; il presidente decide sulla fondatezza.
3. Se la decisione del presidente non è accettata dal consigliere richiedente, decide il consiglio a maggioranza con votazione palese, senza discussione.
4. Non è ammessa richiesta di intervento per fatto personale a discussione chiusa.

Art. 61. Mozione d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su tutte le altre.
2. Il presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione alla decisione del presidente, sull'ammissibilità o meno della mozione d'ordine, sono ammessi a parlare, per non oltre cinque minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il consiglio decide con votazione palese.

Art. 62. Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione

1. Durante la discussione di un argomento iscritto all'ordine del giorno, ciascun consigliere può presentare, per iscritto, al presidente un ordine del giorno sul medesimo oggetto.
2. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.
3. Il consigliere proponente può, in ogni momento, ritirare gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Art. 63. Discussione e votazione di ordini del giorno e emendamenti

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine ritenuto logico dal presidente, subito dopo la chiusura della discussione sull'argomento principale; sugli stessi può esprimersi anche il presidente della provincia. Gli emendamenti, ove accolti dal presentatore dell'ordine del giorno, non sono posti in votazione.
2. La eventuale votazione degli emendamenti è effettuata prima delle dichiarazioni di voto e della votazione sul testo definitivo della proposta di deliberazione. Per gli emendamenti, di norma, non sono previste dichiarazioni di voto. Saranno messi in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi ed infine gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento, vengono votati anticipatamente rispetto all'emendamento iniziale.
4. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il presidente della provincia ne fissa l'ordine di votazione. La votazione ha luogo secondo la procedura indicata nel comma 2, primo periodo.
5. Gli interventi dei consiglieri sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, non devono superare la durata di cinque minuti.
6. Se un emendamento o un ordine del giorno approvati non siano da considerarsi meri atti di indirizzo, l'argomento deve essere necessariamente rinviato ad altra seduta del consiglio per consentire l'acquisizione agli atti del parere in ordine alla regolarità tecnica, da

parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegni di spesa o diminuzioni d'entrata, del responsabile dell'area finanziaria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 64. Pareri obbligatori

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio provinciale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. Costituiscono meri atti di indirizzo le proposte di deliberazione che non implicino valutazioni di carattere tecnico, in quanto ascrivibili esclusivamente alla sfera di competenza dell'organo politico.
2. Qualora la proposta di deliberazione comporti anche riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, è necessario altresì richiedere il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
3. Il parere di regolarità tecnica è finalizzato ad attestare, in via preventiva, la regolarità e la correttezza dell'atto dal punto di vista tecnico-amministrativo, la fattibilità del provvedimento e la rispondenza alla normativa in vigore nella materia oggetto della proposta stessa. Esso viene espresso dal responsabile del servizio competente, ovvero dal direttore generale, ove nominato, in caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio.
4. Il parere di regolarità contabile viene espresso dal responsabile del servizio finanziario; esso attiene al controllo della gestione delle spese con riferimento all'attuazione delle entrate, alla verifica della regolarità dell'atto sotto l'aspetto finanziario, economico e fiscale.
5. I pareri di cui ai precedenti commi, preventivi ed obbligatori ma non vincolanti per l'organo competente alla deliberazione, devono essere espressi in forma scritta ed allegati alla deliberazione, di cui rappresentano contenuto necessario.
6. I responsabili dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
7. Ove il consiglio provinciale intenda deliberare pur in presenza di parere di regolarità tecnica o contabile con esito negativo, deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Art. 65. Chiusura della discussione

1. Quando tutti i consiglieri che hanno richiesto di intervenire hanno partecipato alla discussione e sono intervenute le repliche del presidente della provincia e del relatore, il presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 66. Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, un solo consigliere per gruppo che illustra la posizione del gruppo di appartenenza.
3. È consentito agli altri consiglieri appartenenti al medesimo gruppo consiliare di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza o per motivare il proprio voto e richiedere che sia verbalizzato il voto espresso e le motivazioni che lo accompagnano.
4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.

Art. 67. Sistemi e procedure di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta; il presidente, comunque, prima di ogni votazione, preciserà la modalità da utilizzare.
2. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto espresso da ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i

presenti; può essere effettuata mediante dispositivo elettronico, ove possibile, o per alzata di mano.

3. Su richiesta di almeno cinque consiglieri, con domanda anche verbale, da presentarsi al termine della discussione, si può procedere alla votazione palese per appello nominale; il presidente fa eseguire dal segretario generale, o da chi legittimamente lo sostituisca, l'appello dei consiglieri, i quali risponderanno "sì" per approvare, "no" per respingere, salvo esplicita dichiarazione di astensione.

4. Nel caso in cui siano posti in votazione documenti diversi aventi lo stesso oggetto, si procederà a distinte votazioni.

5. Coloro che dichiarano di astenersi volontariamente si computano tra i votanti.

6. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa essere conosciuto, lo stesso ha carattere eccezionale e deve effettuarsi per tutte le deliberazioni concernenti una valutazione delle qualità e capacità delle persone.

7. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete. In tal caso, se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda; se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome, cognome di colui o di coloro in favore dei quali si intende votare.

8. Le schede, debitamente ripiegate, vengono deposte in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del segretario generale.

9. Le schede bianche, nulle e illeggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

10. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario generale e sono conservate in archivio; le altre possono essere distrutte.

Art. 68. Scrutinio

1. L'accertamento dei consensi espressi al termine della votazione compete al presidente della provincia, con l'assistenza del segretario generale.

2. Nelle votazioni segrete, gli scrutatori procedono alle operazioni di spoglio secondo il disposto dell'art. 67 del presente regolamento. Agli stessi compete:

a) accertare che la quantità di schede presenti nell'urna corrisponda al numero dei consiglieri presenti e partecipanti alla votazione;

b) dichiarare il numero delle schede bianche;

c) dichiarare nulle le schede non leggibili, quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante.

3. Le risultanze delle operazioni di spoglio sono registrate in apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori e vistato dal segretario generale, viene consegnato al presidente per la successiva proclamazione .

Art. 69. Proclamazione dell'esito della votazione

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il presidente della provincia ne proclama il risultato. Qualora un consigliere provinciale ne faccia richiesta, il presidente, prima della proclamazione del risultato, può disporre la verifica della votazione tramite controprova. Alla controprova possono prendere parte solo i consiglieri che hanno partecipato alla votazione.

2. Quando si verificano irregolarità nella votazione per violazione delle modalità previste dal presente regolamento, il presidente, valutate le circostanze, annulla la votazione stessa e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 70. votazione per singole parti

1. Qualora il testo da votare contenga più disposizioni o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato, o un proprio valore dispositivo, il presidente, se richiesto, può ammetterne la votazione per singole parti.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione, il consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale.

Art. 71. Astensione obbligatoria dei consiglieri alla votazione

1. Ai sensi dell'art. 31 dello statuto, i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nel caso in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado.
2. Nei casi sopraindicati, i consiglieri si allontanano dall'aula, avvertendone il segretario generale per la registrazione a verbale.

Art. 72. Approvazione delle proposte

1. Una proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente regolamento.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta corrisponde alla metà del numero dei votanti, arrotondata all'unità superiore.
3. Qualora vengano posti in votazione più emendamenti, tra loro contrastanti, si ritiene approvato quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.
4. In caso di elezione di altri organi e di nomina di persone, si applicano le norme particolari che disciplinano l'elezione e la nomina stessa o, in mancanza di specifiche prescrizioni, si intende eletto o nominato chi abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.
5. Nel caso in cui l'elezione o la nomina di cui al comma 4 sia effettuata con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze, in base a espressa disposizione di legge, di statuto o di regolamento che specifichi anche il limite di preferenze esprimibili o il numero di rappresentanti spettante alla maggioranza e alle minoranze, sono proclamati eletti, nel numero complessivo previsto, coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti tra i soggetti appartenenti o indicati rispettivamente dalla maggioranza e dalle minoranze stesse. A parità di voti ottenuti si intende eletto il più anziano di età.
6. Nell'ipotesi in cui la disposizione di legge, di statuto o di regolamento di cui al comma 5 preveda il voto limitato con garanzia di rappresentanza delle minoranze ma non indichi il limite di preferenze esprimibili né il numero dei rappresentanti spettante alla maggioranza e alle minoranze, si procede alla votazione con voto limitato a un numero di preferenze inferiore di una unità rispetto al numero di persone da eleggere e la proclamazione degli eletti avviene con le stesse modalità di cui al comma 5. Ove tra i più votati non risulti esserci alcun soggetto appartenente o indicato dalle minoranze, in luogo dell'ultimo dei rappresentanti della maggioranza viene proclamato eletto il rappresentante delle minoranze che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
7. Nel caso in cui, per l'elezione o la nomina di cui al comma 4, la norma di legge, di statuto o di regolamento preveda il ricorso al sistema del voto limitato a un dato numero di nominativi senza specificare che lo stesso è volto a garantire la rappresentanza delle

minoranze, sono proclamati eletti coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 73. votazione infruttuosa per parità di voti

1. Si considera infruttuosa la votazione nella quale si accerti parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del presidente e del relatore sull'argomento, si procede al rinnovo della votazione seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella seconda votazione, la proposta viene ritirata e riscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.
4. Il voto contrario del consiglio provinciale ad una proposta del presidente della provincia non comporta le dimissioni dello stesso.
5. Quando è prevista la maggioranza qualificata, in caso di votazione infruttuosa, la relativa pratica può essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva, previo riesame da parte della competente commissione.

Art. 74. Indirizzi per le nomine

1. Il consiglio provinciale definisce, in apposito atto, gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni che verranno effettuate dal presidente della provincia. Non possono essere nominati rappresentanti della provincia, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del presidente della provincia. Tali indirizzi dovranno prevedere che sia garantita, ove possibile, la nomina e la designazione di rappresentanti di entrambi i sessi.
2. È fatto divieto ai consiglieri provinciali di ricoprire incarichi professionali e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della provincia di Perugia.
3. Il consiglio provinciale, nei casi diversi previsti dalla legge, provvede alla nomina e/o designazione dei propri rappresentanti, presso enti, aziende ed istituzioni, qualora sia espressamente previsto dalla legge. In questo caso, il consiglio provinciale garantisce, ove possibile, la nomina e/o la designazione di propri rappresentanti di ambo i sessi.
4. In caso di nomina e/o designazione di un solo rappresentante, lo stesso è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Quando dopo due votazioni non si sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio, consistente nella concentrazione dei voti tra i due candidati che, nella precedente votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che, nella votazione di ballottaggio, riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende nominato/designato il più anziano di età.
5. Quando la legge prescrive che, tra i nominati dal consiglio provinciale, sia compresa una rappresentanza delle minoranze, si procede con voto limitato.
6. Per le nomine dei rappresentanti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 72, commi 4, 5, 6 e 7.
7. Tutte le nomine e le designazioni di competenza del consiglio, devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In difetto, si procederà ai sensi di legge.

Art. 75. Disciplina dei consiglieri

1. I consiglieri che partecipino alle sedute sono tenuti ad osservare un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle altrui opinioni.
2. Il consigliere che sia stato richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, potrà parlare alla fine della seduta o immediatamente, a giudizio del presidente.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il presidente può infliggere una nota di biasimo, da annotare a verbale.
4. Il consigliere colpito dal provvedimento di cui al precedente comma può appellarsi al consiglio, che deciderà con votazione palese sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal consiglio, non si farà menzione nel verbale della nota di biasimo.
5. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie verso il presidente della provincia o i consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il presidente può sospendere la seduta.
6. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide con votazione palese.

Art. 76. Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del presidente, questi dichiara sospesa la seduta. Questa riprende per decisione del presidente, dopo aver accertato la sussistenza del numero legale.
2. Se, alla ripresa della seduta, il tumulto persiste, il presidente può sospendere nuovamente la stessa per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso, il consiglio sarà convocato nelle forme previste dall'art. 42 del presente regolamento.

Art. 77. Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al consiglio può accedere nel perimetro dell'aula ove siedono il presidente della provincia ed i consiglieri.
2. Durante la seduta, le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono tenere un comportamento corretto.
3. In caso contrario, il presidente, dopo opportuni richiami, può disporre l'espulsione dall'aula. In tal caso, il presidente può sospendere la seduta, a meno che il consiglio non deliberi, con votazione palese, che la seduta stessa continui senza la presenza del pubblico che sarà fatto uscire con l'impiego, ove richiesto, della forza pubblica.
4. In caso di oltraggio, ingiuria e offesa al presidente della provincia, ai consiglieri ed al personale provinciale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 78. Servizio di polizia durante la seduta

1. Il presidente, durante le sedute, può avvalersi della presenza del corpo di polizia provinciale.
2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 79. Compiti del segretario generale

1. Il segretario generale partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
2. Provvede all'appello nominale dei consiglieri e dei sindaci durante le riunioni dei rispettivi organi collegiali, accertando la presenza del numero legale necessario per la validità delle sedute.
3. Sovrintende all'espletamento delle operazioni di voto relative alle proposte di deliberazione del consiglio. Gli atti deliberativi devono essere sempre adottati con la partecipazione del segretario generale che attesta la conformità degli stessi alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. In caso di vacanza, assenza o impedimento, egli può essere sostituito dal vice segretario generale, nominato con decreto del presidente della provincia.

Art. 80. Partecipazione dei dirigenti

1. I dirigenti sono tenuti a partecipare alle riunioni consiliari nelle quali si devono assumere deliberazioni concernenti materie di competenza dei servizi cui sono preposti.
2. Alle sedute nel corso delle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il rendiconto di gestione, è tenuto a partecipare il responsabile del servizio ragioneria e finanze, il quale dovrà esprimere il parere sulla compatibilità di eventuali emendamenti proposti in aula.
3. I dirigenti prendono la parola su richiesta del presidente.

Art. 81. Partecipazione dei revisori dei conti

1. I revisori dei conti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio provinciale, con il quale collaborano secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento, quando all'ordine del giorno vi sono proposte sulle quali gli stessi hanno espresso il parere.
2. All'organo collegiale spetta:
 - a) esprimere pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione, adottando un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
 - b) vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente;
 - c) relazionare sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
 - d) riferire all'organo consiliare su eventuali irregolarità di gestione.
3. Al fine di garantire l'adempimento delle suddette funzioni, l'organo di revisione ha diritto di accedere agli atti e documenti dell'ente.

Art. 82. Redazione del verbale

1. Il segretario generale, coadiuvato dal personale dell'ente, redige il verbale della seduta consiliare avvalendosi dell'ausilio di apparecchi di registrazione.
2. Le dichiarazioni e gli interventi effettuati nel corso delle riunioni dell'organo collegiale sono riportati integralmente nel verbale.
3. Le risultanze delle sedute, ovvero le deliberazioni adottate, sono annotate in appositi registri, di cui uno cartaceo ed uno informatico, che si rinnovano annualmente.

Art. 83. Contenuto del verbale

1. Il verbale deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) il giorno e l'ora d'inizio della seduta;

- b) se la seduta si svolge in prima o seconda convocazione;
 - c) i nomi dei consiglieri presenti all'appello e degli assenti;
 - d) i punti principali della discussione;
 - e) il numero dei voti a favore, di quelli contrari e degli astenuti espressi sulle proposte di deliberazione;
 - f) la modalità di svolgimento della seduta (seduta pubblica o segreta) e la relativa forma di votazione.
2. Nel verbale relativo alle sedute che si svolgono in forma segreta, deve essere tutelata al massimo l'esigenza della riservatezza. In tal caso, pertanto, si dà atto delle deliberazioni adottate.
3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione del verbale ai sensi dell'art. 82, esso viene redatto dal personale competente secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, riportando in sintesi le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri e le deliberazioni adottate con la relativa votazione. Il verbale dovrà anche contenere l'annotazione di coloro che lasciano la seduta prima della eventuale votazione.
4. I consiglieri che, nel corso della seduta, abbiano presentato al segretario generale il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia integralmente trascritto a verbale.

Art. 84. Firma dei verbali

1. I verbali delle sedute del consiglio e della assemblea dei sindaci, dopo la redazione, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario generale e vengono archiviati mediante procedura informatica.

Art. 85. Approvazione e rettifiche dei verbali

1. I verbali vengono depositati presso la segreteria generale, a disposizione dei consiglieri che ne vogliono prendere visione.
2. Nella seduta successiva, il presidente invita i consiglieri ad esprimere eventuali osservazioni sul verbale depositato. Se non ci sono interventi in proposito, il verbale si considera letto ed approvato all'unanimità.
3. Qualora i consiglieri lo richiedano, il segretario generale dà lettura del verbale, onde consentire la presentazione di rettifiche o integrazioni. Le proposte di rettifica di cui sopra non possono in alcun modo incidere sulla discussione dell'argomento. Esse sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, dovranno essere annotate a margine del verbale cui le stesse si riferiscono.
4. L'approvazione del verbale avviene con votazione palese, con le modalità di cui all'art. 67 del presente regolamento e non costituisce atto deliberativo del consiglio.

Art. 86. Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate nell'albo pretorio on line, a cura del segretario generale, in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 87. Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari diventano esecutive alla scadenza del decimo giorno dalla loro pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'ente.
2. In caso di urgenza, le stesse possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il consiglio.

Art. 88. Adozione dei regolamenti

1. Il consiglio provinciale, nell'esercizio della potestà regolamentare e nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adotta i regolamenti di sua competenza, ivi compreso, su proposta del presidente della provincia, il regolamento sugli uffici e servizi dell'ente.
2. L'istruttoria della deliberazione per l'adozione di un regolamento è svolta dal responsabile del servizio competente per materia, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi di governo.
3. La proposta di deliberazione è corredata dall'articolato del regolamento e dai necessari pareri.
4. Il consiglio provinciale, dopo che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla commissione consiliare competente, approva i singoli articoli così come proposti o eventualmente emendati; successivamente, il regolamento viene approvato nel suo insieme. Il consiglio, con votazione unanime, può stabilire di procedere all'approvazione del regolamento con un'unica votazione sull'intero testo.
5. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio on line ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 89. Scioglimento del consiglio

1. Lo scioglimento del consiglio provinciale si determina nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 90. Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Il seggio che, nel corso del mandato, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La surroga avviene solo successivamente alla adozione della relativa deliberazione che dovrà essere adottata, nel rispetto del quorum prescritto, dal consiglio provinciale composto dai membri proclamati eletti e convalidati.
3. Il surrogante è identificato con il primo dei candidati non eletti nella lista del consigliere surrogato.
4. La surrogazione non ha luogo quando si dimettano contestualmente, o con atti presentati contemporaneamente al protocollo dell'ente, seppur separati, consiglieri in numero pari almeno alla metà più uno dei membri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della provincia.
5. In tal caso, il consiglio è sciolto ai sensi dell'art. 141 comma 1 lett. b) n. 3 del TUEL.

Art. 91. Sospensione e decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri sono sospesi di diritto dalla carica con provvedimento del prefetto nei casi previsti dall'art. 59 del TUEL e successive modificazioni (art.11 d.lgs. 235/2012). La sospensione comporta la cessazione temporanea dall'ufficio elettivo, alla quale può seguire la decadenza dalla carica o la reintegrazione nella stessa.
2. Nel caso di sospensione, il consiglio provinciale nella prima adunanza utile successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione del consigliere, affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

3. Per tutta la durata della sospensione e qualora non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. I consiglieri decadono di diritto dalla carica nei casi previsti dalla legge. In tal caso, si fa luogo alla surrogazione a norma dell'art. 90 del presente regolamento.

5. Le deliberazioni adottate dal consiglio con il voto del consigliere nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento giudiziario che comporta la sospensione o la decadenza dalla carica prima della notifica dei relativi provvedimenti, sono sottoposte alla prova di resistenza e saranno ripetute, qualora il voto del consigliere sospeso o decaduto sia stato determinante.

Art. 92. Rimozione dei consiglieri

1. Con decreto del ministero dell'interno, i consiglieri provinciali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione, nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico (art.142 TUEL). In tal caso il consiglio, nella medesima seduta in cui ha avuto notizia del suddetto provvedimento, ne dispone la sostituzione.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Campo di applicazione	pag. 2
Art. 2 - Sede del consiglio provinciale	pag. 2
Art. 3 - Entrata in carica dei consiglieri	pag. 2
Art. 4 - Presidente della provincia	pag. 2

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 5 - Convocazione del consiglio dopo l'elezione	pag. 3
Art. 6 - Convalida degli eletti	pag. 3
Art. 7 - Programma di governo	pag. 3
Art. 8 - Competenze del consiglio	pag. 4
Art. 9 - Costituzione dei gruppo consiliari	pag. 4
Art. 10 - Organizzazione dei gruppi	pag. 5
Art. 11 - Conferenza dei capigruppo	pag. 5
Art. 12 - Istituzione, composizione e competenze delle commissioni	pag. 5
Art. 13 - Attribuzione delle commissioni	pag. 6
Art. 14 - Sostituzioni	pag. 7
Art. 15 - Presidenza e segreteria delle commissioni	pag. 7
Art. 16 - Convocazione – Svolgimento della seduta	pag. 7
Art. 17 - Apertura delle sedute delle commissioni	pag. 8
Art. 18 - Verbali delle sedute delle commissioni	pag. 8
Art. 19 - Richiesta dati	pag. 8
Art. 20 - Commissione permanente statuto e regolamenti-controllo e garanzia	pag. 8
Art. 21 - Istituzione, composizione e funzionamento delle commissioni consiliari speciali	pag. 9

TITOLO III – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 22 - Diritti dei consiglieri	pag. 10
Art. 23 - Limiti all'esercizio dei diritti dei consiglieri	pag. 10
Art. 24 - Procedure per l'esercizio dei diritti	pag. 10
Art. 25 - Notizie in merito ad aziende dipendenti e a società a partecipazione provinciale	pag. 11
Art. 26 - Diritto di iniziativa dei consiglieri	pag. 11
Art. 27 - Interrogazione	pag. 11
Art. 28 - Interpellanza	pag. 12
Art. 29 - Mozione	pag. 12
Art. 30 - Svolgimento della discussione sulle mozioni	pag. 13
Art. 31 - Ordini del giorno	pag. 13
Art. 32 - Rimborsi	pag. 14
Art. 33 - Assicurazione dei consiglieri	pag. 14
Art. 34 - Obbligo del segreto	pag. 14
Art. 35 - Astensione	pag. 14
Art. 36 - Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del consiglio	pag. 14
Art. 37 - Pubblicità della situazione patrimoniale	pag. 15

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 38 - Sedute ordinarie	pag. 15
Art. 39 - Sedute straordinarie	pag. 15
Art. 40 - Convocazione delle adunanze	pag. 15
Art. 41 - Convocazione di urgenza	pag. 15
Art. 42 - Avvisi di convocazione	pag. 15
Art. 43 - Contenuto dell'avviso di convocazione	pag. 16
Art. 44 - Seduta di seconda convocazione	pag. 16
Art. 45 - Compilazione ordine del giorno	pag. 16
Art. 46 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno	pag. 16
Art. 47 - Avvisi al pubblico	pag. 17
Art. 48 - Adunanza del consiglio e numero legale	pag. 17
Art. 49 - Presidenza delle sedute	pag. 17
Art. 50 - Attribuzioni del presidente	pag. 17
Art. 51 - Pubblicità e segretezza delle sedute	pag. 18
Art. 52 - Nomine degli scrutatori	pag. 18
Art. 53 - Verifica del numero legale	pag. 19
Art. 54 - Comunicazioni del presidente	pag. 19
Art. 55 - Argomenti ammessi alla trattazione	pag. 19
Art. 56 - Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 19
Art. 57 - Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva	pag. 20
Art. 58 - Apertura della discussione	pag. 20
Art. 59 - Intervento dei consiglieri	pag. 20
Art. 60 - Fatto personale	pag. 21
Art. 61 - Mozione d'ordine	pag. 21
Art. 62 - Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione	pag. 21
Art. 63 - Discussione e votazione di ordini del giorno e emendamenti	pag. 21
Art. 64 - Pareri obbligatori	pag. 22
Art. 65 - Chiusura della discussione	pag. 22
Art. 66 - Dichiarazione di voto	pag. 22
Art. 67 - Sistemi e procedure di votazione	pag. 22
Art. 68 - Scrutinio	pag. 23
Art. 69 - Proclamazione dell'esito della votazione	pag. 23
Art. 70 - Votazione per singole parti	pag. 24
Art. 71 - Astensione obbligatoria dei consiglieri alla votazione	pag. 24
Art. 72 - Approvazione delle proposte	pag. 24
Art. 73 - Votazione infruttuosa per parità di voti	pag. 25
Art. 74 - Indirizzi per le nomine	pag. 25
Art. 75 - Disciplina dei consiglieri	pag. 26
Art. 76 - Tumulto in aula	pag. 26
Art. 77 - Disciplina del pubblico	pag. 26
Art. 78 - Servizio di polizia durante la seduta	pag. 26
Art. 79 - Compiti del segretario generale	pag. 27
Art. 80 - Partecipazione dei dirigenti	pag. 27
Art. 81 - Partecipazione dei revisori dei conti	pag. 27
Art. 82 - Redazione del verbale	pag. 27
Art. 83 - Contenuto del verbale	pag. 27
Art. 84 - Firma dei verbali	pag. 28

Art. 85 - Approvazione e rettifiche dei verbali	pag. 28
Art. 86 - Pubblicazione delle deliberazioni	pag. 28
Art. 87 - Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni	pag. 28
Art. 88 - Adozione dei regolamenti	pag. 29
Art. 89 - Scioglimento del consiglio	pag. 29
Art. 90 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri	pag. 29
Art. 91 - Sospensione e decadenza dei consiglieri	pag. 29
Art. 92 - Rimozione dei consiglieri	pag. 30